

DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2021
15/2021/S/IDR

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DELLA
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1143^a riunione del 26 gennaio 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 2008);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio

idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 569/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 569/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 28 febbraio 2014, 2/2014, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr” (di seguito: determinazione 2/2014);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 30 marzo 2016, 3/2016, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr” (di seguito: determinazione 3/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 14 settembre 2018, DSAI/58/2018/idr (di seguito: determinazione DSAI/58/2018/idr).

FATTO:

1. Con deliberazione 569/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito:

- SII), enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione tariffaria per gli anni 2012-2017 oltretché, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l'applicazione delle tariffe all'utenza e l'efficienza del servizio di misura.
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 19 - 23 marzo 2018, una verifica ispettiva presso Pavia Acque S.c. a r.l. (di seguito: Pavia Acque o società), gestore *in house providing* del SII nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Pavia (PV).
 3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva nonché della documentazione successivamente prodotta dalla società con note del 4 maggio 2018 (acquisita con prot. Autorità 14672), del 10 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 20976) e del 7 settembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 24978), con determinazione DSAI/58/2018/idr, l'Autorità ha avviato nei confronti di Pavia Acque un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
 4. Successivamente alla comunicazione della determinazione in oggetto, con nota del 23 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 33311), la società ha riassunto le rettifiche apportate in fase di determinazione dell'aggiornamento tariffario per gli anni 2018-2019 volte a eliminare gli effetti di alcune delle violazioni riscontrate nel presente procedimento.
 5. Con deliberazione 60/2019/R/idr, l'Autorità ha concluso il procedimento di verifica dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia per il gestore Pavia Acque, lasciando impregiudicati gli effetti derivanti dall'esito del presente procedimento sanzionatorio.
 6. Con nota 23 ottobre 2020 (prot. Autorità 34255), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 7. Con nota 10 dicembre 2020 (prot. Autorità 41507), la società ha trasmesso una comunicazione di riscontro alle risultanze istruttorie, in punto all'aggiornamento tariffario per il terzo periodo regolatorio.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

8. Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento di alcune violazioni della regolazione tariffaria del SII, consistenti nella trasmissione di informazioni erronee e nell'inosservanza delle procedure di compilazione prescritte, nonché nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa oltre che nella fatturazione dei corrispettivi relativi al servizio di depurazione ad alcuni utenti non asserviti al relativo impianto di depurazione.

A. VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA DATI E PROCEDURE MTT, MTI E MTI-2

Contesto normativo

9. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, FileProprietario – e corredata delle fonti contabili obbligatorie e dichiarazioni di veridicità del legale rappresentante del gestore a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
10. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 (Allegato A, di seguito MTT).
11. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015 (Allegato A, di seguito MTI), superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
12. Con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019 (allegato A, di seguito MTI-2).
13. Le determinazioni 2/2014 e 3/2016 hanno definito le procedure di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe del SII rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 e 2016-2019.
14. L’articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e l’articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2 prevedono che, ai fini della determinazione dei contributi a fondo perduto (*CFP*) e del fondo di ammortamento dei *CFP* (*FA_{CFP}*), si faccia riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l’applicazione del MTT o del MTC. I contributi di allacciamento percepiti a partire dall’anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto.
15. Gli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del MTT, 21, commi 6 e 7, del MTI e 19, commi 6 e 7, del MTI-2, prevedono che il valore lordo e netto delle immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII sia determinato secondo i criteri e le modalità previste per le immobilizzazioni dei gestori ovvero in funzione degli incrementi patrimoniali relativi ai beni iscritti a cespite e dei relativi fondi di ammortamento.
16. L’art. 13, comma 1, del MTT, l’art. 21, comma 2, del MTI e l’articolo 19, comma 2, del MTI-2, con riferimento alla valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi nel calcolo delle tariffe, prescrivono che le immobilizzazioni i cui valori sono considerati ai fini della determinazione dei costi per l’uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle Altre Attività Idriche o strumentali allo

svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo.

17. Con la deliberazione 580/2019/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio relativo alle annualità 2020-2023 (Allegato A, di seguito MTI-3).

Contestazioni

18. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dell’analisi dei documenti acquisiti nel corso dell’attività preistruttoria (nota del 10 luglio 2018, acquisita con prot. Autorità 20976), l’Autorità, con la determinazione DSAI/58/2018/idr, ha contestato a Pavia Acque che:
 - i. in violazione dell’articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell’articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2, la società, come dalla stessa ammesso, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2014 – 2017, non aveva indicato, come contributi a fondo perduto, i contributi di allacciamento percepiti nel 2012 (punto 4.1 e doc. 4.1.e e 4.1.g della *check list* nonché nota del 10 luglio 2018);
 - ii. in violazione degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1 del MTT, dell’articolo 21 commi 6 e 7, del MTI e dell’articolo 19, commi 6 e 7, del MTI-2, la società, come dalla stessa ammesso, non aveva correttamente indicato, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2012 – 2017, il valore delle immobilizzazioni del Comune di Voghera, con riferimento ai cespiti (collettori fognari) oggetto di concessione (punto 4.2. e doc. 4.2.a e 4.2.b allegati alla *check list* nonché nota del 10 luglio 2018);
 - iii. in violazione dell’articolo 13, comma 1, del MTT, dell’articolo 21, comma 2, del MTI e dell’articolo 19, comma 2, del MTI-2, la società, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2012 – 2017, aveva incluso nella stratificazione temporale dei beni dati in uso dal Comune di Voghera, alcuni incrementi patrimoniali non afferenti al SII o alle Altre Attività Idriche in quanto relativi a lavori di manutenzione effettuati dal Comune sul reticolo idrico minore (doc. 4.2.b allegato alla *check list*).

Valutazione in merito alla violazione dell’articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell’articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2 (violazione sub i.)

19. La società si è resa responsabile della violazione dell’articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell’articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2, in quanto, come dalla stessa ammesso in sede istruttoria, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2014 – 2017, non aveva indicato, come contributi a fondo perduto, i contributi di

allacciamento percepiti nel 2012, determinando con ciò una sovrastima dei costi di capitale.

20. Si prende atto che la società, con le citate note del 10 luglio 2018 e del 23 novembre 2018, ha dichiarato di avere provveduto, nel contesto dell'aggiornamento biennale dei dati MTI-2, a rettificare la stratificazione temporale degli investimenti, con l'inserimento come *CFP* (e corrispondenti incrementi patrimoniali), per il 2012, dei ricavi percepiti dalle società operative territoriali "SOT" (ovvero i gestori precedenti, che avevano conferito il proprio patrimonio a Pavia Acque) per gli allacciamenti, sia ai fini del calcolo delle tariffe 2018-2019 che per le rettifiche degli anni 2012-2017. Tale circostanza verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Valutazione in merito alla violazione degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, commi 6 e 7, del MTI e dell'articolo 19, commi 6 e 7, del MTI-2 (violazione sub ii.)

21. La società si è resa responsabile della violazione degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, commi 6 e 7, del MTI e dell'articolo 19, commi 6 e 7, del MTI-2, in quanto, la società, per sua stessa ammissione, non aveva correttamente indicato, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2012 – 2017, il valore delle immobilizzazioni del Comune di Voghera, con riferimento ai cespiti (collettori fognari) oggetto di concessione. In particolare, Pavia Acque aveva sommato, agli incrementi patrimoniali dell'anno 2010, il valore del fondo di ammortamento di tale anno relativo a tutti i beni dell'inventario del demanio idrico comprensivo di fognatura del Comune di Voghera.
22. La società, con le citate note del 10 luglio 2018 e del 23 novembre 2018, ha dichiarato di aver provveduto, nel contesto dell'aggiornamento biennale dei dati MTI-2, alla rettifica della stratificazione temporale degli investimenti relativa al Comune di Voghera, ai fini del calcolo delle tariffe 2018-2019. Tuttavia, l'Autorità, con la deliberazione 60/2019/R/idr, ha rilevato che, per quanto attiene le determinazioni tariffarie per il primo periodo regolatorio 2012-2015 e per il biennio 2016-2017, *"nessuna modifica ai dati in precedenza trasmessi sembrerebbe essere stata apportata con riferimento alle contestazioni sub b) e c) (violazioni sub ii. e iii. del presente procedimento sanzionatorio), relative alla valorizzazione dei costi afferenti alle infrastrutture del Comune di Voghera"*.
23. Riguardo a tale ultimo rilievo, con nota prot. 41507 del 10 dicembre 2020, Pavia Acque ha precisato che la mancata valorizzazione, nel calcolo delle tariffe 2018-2019, della rettifica dei dati afferenti alle strutture di Voghera per gli anni 2012-2017, è derivata, tra l'altro, dalle valutazioni circa la decurtazione della componente *FoNI* (Fondo Nuovi Investimenti) applicata dall'Ente d'ambito in fase di predisposizione tariffaria per gli anni 2016-2019. La società ha precisato altresì che *"a seguito di ulteriore approfondimento operato con l'Ente d'Ambito in fase di determinazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, si è ritenuto di procedere a individuare anche le quote di VRG"* (vincolo ai ricavi del gestore) *"conteggiate a*

fronte della errata stratificazione dei cespiti del Comune di Voghera dal 2012 al 2017 e a riportare l'importo complessivo risultante, pari a € 446.314, con segno negativo, alla voce "Costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali" 2018 della predisposizione della proposta di aggiornamento tariffario MTI-3".

Si dà atto che, con delibera n. 28 del 7 dicembre 2020, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia ha adottato il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3, trasmettendolo, per i seguiti di competenza, all'Ente di governo d'Ambito; deve, pertanto, ritenersi che Pavia Acque abbia provveduto, per quanto di propria competenza, ad attivarsi per il recupero dei predetti costi 2012-2017. Tale circostanza verrà valorizzata ai fini della quantificazione della sanzione, lasciando impregiudicati gli effetti delle valutazioni dell'Autorità ai fini dell'approvazione della predetta predisposizione tariffaria.

Valutazione in merito alla violazione dell'articolo 13, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, comma 2, del MTI e dell'articolo 19, comma 2, del MTI-2 (violazione sub iii.)

24. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 13, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, comma 2, del MTI e dell'articolo 19, comma 2, del MTI-2, in quanto, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2012 – 2017, aveva incluso nella stratificazione temporale dei beni dati in uso dal Comune di Voghera, alcuni incrementi patrimoniali non afferenti al SII o alle Altre Attività Idriche in quanto relativi a lavori di manutenzione effettuati dal Comune sul reticolo idrico minore. In particolare, gli interventi erroneamente inclusi sono quelli riportati nel documento 4.2.b allegato alla *check list* della verifica ispettiva denominati: "Manutenzione Straordinaria Cavo Molini nr. 36855", "Affidamento incarico per la determinazione del reticolo idrico minore di competenza comunale nr. 36856", "Liquidazione fattura per intervento di sistemazione del fosso Strazzana in Località Cascina Matura appartenente al reticolo idrico minore del Comune di Voghera nr. 33511" e "Liquidazione fattura per intervento di sistemazione del fosso Strazzana in Località Cascina Matura appartenente al reticolo idrico minore – Lavori di urgenza nr. 33515".
25. La società, con la citata nota del 23 novembre 2018, ha dichiarato di avere provveduto, nel contesto dell'aggiornamento biennale dei dati MTI-2, alla rettifica della stratificazione temporale dei beni dati in uso dal Comune di Voghera, relativi a lavori di manutenzione effettuati dal Comune sul reticolo idrico minore, ai fini del calcolo delle tariffe 2018-2019. Tuttavia, l'Autorità, con la deliberazione 60/2019/R/idr, ha rilevato che, per quanto attiene le determinazioni tariffarie per il primo periodo regolatorio 2012-2015 e per il biennio 2016-2017, *"nessuna modifica ai dati in precedenza trasmessi sembrerebbe essere stata apportata con riferimento alle contestazioni sub b) e c) (violazioni sub ii. e iii. del presente*

procedimento sanzionatorio), *relative alla valorizzazione dei costi afferenti alle infrastrutture del Comune di Voghera*”.

26. Riguardo alle ragioni della mancata valorizzazione della rettifica dei dati in esame e alla attivazione della società affinché l'importo complessivo risultante dalla errata stratificazione dei cespiti del Comune di Voghera dal 2012 al 2017, pari a € 446.314, fosse riportato con segno negativo, alla voce “Costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali” 2018 della predisposizione della proposta di aggiornamento tariffario MTI-3, si rimanda a quanto rappresentato al paragrafo 23 circa le recenti precisazioni di Pavia Acque di cui alla nota prot. 41507 del 10 dicembre 2020 e alla citata delibera n. 28 del 7 dicembre 2020 dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia.

La circostanza che Pavia Acque si è attivata per il recupero dei predetti costi 2012-2017 verrà valorizzata ai fini della quantificazione della sanzione, lasciando impregiudicati gli effetti delle valutazioni dell'Autorità ai fini dell'approvazione della predetta predisposizione tariffaria.

B. VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Contesto normativo e contestazione

27. La sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 152/2006, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “*anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi*”.
28. L'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr prevede che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del SII di applicare corrispettivi inerenti al servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue.
29. Dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché delle note del 4 maggio 2018 (acquisita con prot. Autorità 14672), del 10 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 20976) e del 7 settembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 24978) è emerso, altresì, che in violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, la società, come dalla stessa ammesso, aveva fatturato fino al 2017, per il tramite di alcune delle Società Operative Territoriali di cui si avvaleva per la fatturazione, i corrispettivi relativi al servizio di depurazione ad alcuni utenti non asserviti al relativo impianto di depurazione (punto 7.1 e doc. 7.1.a, 7.1.b allegati alla *check list* nonché note 4 maggio 2018, 10 luglio 2018 e 7 settembre 2018).

Valutazione in merito alla violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr

30. Come emerge dalle dichiarazioni della società rese in sede di verifica ispettiva e dalle citate note del 4 maggio 2018, del 10 luglio 2018 e del 7 settembre 2018,

sussiste la violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, in quanto Pavia Acque aveva applicato fino al 2017 i corrispettivi inerenti al servizio di depurazione ad utenti che non erano asserviti dal relativo impianto.

31. Si prende atto che, con le citate note del 4 maggio 2018, del 10 luglio 2018 e del 7 settembre 2018, la società, prima dell'avvio del presente procedimento, ha dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e documentato, di aver provveduto a completare la restituzione di tali indebiti importi in data 6 settembre 2018. Tale circostanza verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

32. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

33. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Pavia Acque ha violato diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza delle tariffe da applicare all'utenza finale oltre che la corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. In merito alla violazione contestata *sub i.*, circoscritta alle tariffe applicate sulla base del MTI e MTI-2, si evidenzia che l'Autorità, con la deliberazione 60/2019/R/idr, ha rilevato che la società – come dalla stessa dichiarato in sede preistruttoria e istruttoria con le note del 10 luglio 2018 e del 23 novembre 2018 –, nel rideterminare le tariffe 2018 e 2019, ha provveduto al superamento delle criticità oggetto di contestazione, anche in riferimento alle tariffe 2012-2017.

In merito alle violazioni contestate *sub ii.* e *iii.*, circoscritte alle tariffe applicate sulla base del MTT, MTI e MTI-2, si evidenzia che, anche in considerazione di quanto dichiarato dalla società con le note del 10 luglio 2018 e del 23 novembre 2018, l'Autorità, con la deliberazione 60/2019/R/idr, ha rilevato che, per quanto attiene le determinazioni tariffarie per il primo periodo regolatorio 2012-2015 e per il biennio 2016-2017, *“nessuna modifica ai dati in precedenza trasmessi sembrerebbe essere stata apportata con riferimento alle contestazioni sub b) e c) (violazioni sub ii. e iii. del presente procedimento sanzionatorio), relative alla valorizzazione dei costi afferenti alle infrastrutture del Comune di Voghera”*. Per tali ragioni, con la medesima deliberazione l'Autorità ha ritenuto opportuno *“richiedere all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia (anche in considerazione degli ulteriori elementi che si intendono acquisire dal citato soggetto competente, ivi inclusa la menzionata verifica delle condizioni di*

mantenimento dell'equilibrio economico finanziario) di valutare, in sede di determinazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, gli effetti conseguenti al superamento delle richiamate contestazioni (riferite al periodo 2012-2017) sollevate con determina 58/2018/IDR-DSAI".

Con nota prot. 41507 del 10 dicembre 2020, Pavia Acque ha precisato che: *“la proposta di aggiornamento tariffario per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) è in fase di approvazione amministrativa da parte delle strutture locali competenti: è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito, sarà sottoposta in prima seduta in data 17 dicembre alla Conferenza dei Sindaci per poi passare in deliberazione finale da parte dell'Ente d'Ambito, presumibilmente entro la fine del 2020. Le tempistiche di predisposizione della proposta tariffaria si sono protratte rispetto a quanto originariamente previsto in quanto si è dovuto tenere conto della richiesta pervenuta dal territorio di mantenere invariate le tariffe anche per gli anni 2020 e 2021, pur in presenza di una programmazione degli investimenti elevata, al fine di tenere conto della situazione di crisi economica in essere. Questo ha determinato la necessità di procedere a una revisione analitica di tutte le previsioni di investimento per gli anni 2020-2023 e soprattutto di effettuare una revisione del PEF prospettico predisposto per il pool di Banche che aveva concesso nel 2018 un finanziamento di 80 milioni di euro: il mantenimento di specifici parametri economici-finanziari costituisce infatti un elemento essenziale per il rispetto del contratto di finanziamento”.*

Si dà atto che, con delibera n. 28 del 7 dicembre 2020, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia ha adottato il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, in osservanza del MTI-3, nella quale sono state individuate le quote di VRG erroneamente conteggiate a fronte della errata stratificazione dei cespiti del Comune di Voghera dal 2012 al 2017 e l'importo complessivo delle stesse, pari ad euro 446.314, è stato riportato alla voce “Costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali” 2018; la predetta predisposizione tariffaria è stata trasmessa, per i seguiti di competenza, all'Ente di governo d'Ambito.

34. Le disposizioni relative all'applicazione dei corrispettivi afferenti al servizio di depurazione sono, invece, volte a tutelare il diritto degli utenti ad una corretta determinazione ed applicazione dei corrispettivi inerenti al servizio reso. Al riguardo, la società ha documentato con le note del 4 maggio 2018, del 10 luglio 2018 e del 7 settembre 2018, di non applicare dal 2017 agli utenti non depurati la tariffa relativa a tale servizio.
35. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, occorre rilevare che prima dell'avvio del procedimento la società ha eliminato e/o attenuato le conseguenze della violazione in materia di corrispettivi del servizio di depurazione, avendo dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e documentato, con le note del 4 maggio 2018, del 10 luglio 2018 e del 7 settembre 2018 di aver

effettuato tutti i dovuti rimborsi nei confronti degli utenti a cui era stato applicato, dal 2008 al 2017, l'indebito corrispettivo per un importo totale di euro 97.607,48. In relazione alle violazioni *sub ii. e iii.*, come risulta dalla Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria MTI-3, approvata della delibera n. 28 del 7 dicembre 2020 da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia, *“si è proceduto nel presente aggiornamento tariffario MTI-3 ad individuare anche le quote di VRG erroneamente conteggiate a fronte della errata stratificazione dei cespiti del Comune di Voghera dal 2012 al 2017, come dettagliato più avanti, e a riportare l'importo complessivo alla voce “Costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali” 2018”*; Pavia Acque ha provveduto, dunque, dopo l'avvio del procedimento, *“ad individuare le quote di VRG erroneamente conteggiate a fronte della errata stratificazione dei cespiti del Comune di Voghera dal 2012 al 2017”*, pari ad euro 446.314, così eliminando e/o attenuando le conseguenze delle predette violazioni *sub ii. e iii.*. Si dà atto che la verifica dei costi per variazioni sistemiche/eccezionali sarà effettuata dall'Autorità in fase di approvazione MTI-3, anche in relazione ai ricalcoli conseguenti al presente procedimento sanzionatorio, e, in particolare, all'inserimento da parte dell'Ente d'ambito, in detta componente, dell'importo quantificato dalla società, restando impregiudicati gli effetti delle valutazioni dell'Autorità ai fini dell'approvazione della predetta predisposizione tariffaria.

36. Con riferimento al criterio della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
37. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'anno 2017 risulta che la società abbia conseguito ricavi pari a euro 72.769.816.
38. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 63.100 (sessantatremilacento/00) per la violazione dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2, per la violazione degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, commi 6 e 7, del MTI e dell'articolo 19, commi 6 e 7, del MTI-2, per la violazione dell'articolo 13, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, comma 2, del MTI e dell'articolo 19, comma 2, del MTI-2 e per la violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Pavia Acque S.c. a r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2, nonché degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, commi 6 e 7, del MTI e dell'articolo 19, commi 6 e 7, del MTI-2, ed altresì dell'articolo 13, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, comma 2, del MTI e dell'articolo 19, comma 2, del MTI-2, nonché dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr.

2. di irrogare, nei confronti di Pavia Acque S.c. a r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 63.100 (sessantatremilacent/00) per la violazione dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2, per la violazione degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, commi 6 e 7, del MTI e dell'articolo 19, commi 6 e 7, del MTI-2, per la violazione dell'articolo 13, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, comma 2, del MTI e dell'articolo 19, comma 2, del MTI-2 e per la violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr.
3. di ordinare a Pavia Acque S.c. a r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97.
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T").
5. di ordinare a Pavia Acque S.c. a r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione.
6. di notificare il presente provvedimento a Pavia Acque S.c. a r.l. (P.IVA 02234900187) mediante pec all'indirizzo pvacque@postecert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini